



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI**

INDICE

TITOLO I - Norme generali

Art. 1	Oggetto, finalità e principi	Pag. 5
--------	------------------------------	--------

Capo I - Attività preparatorie

Art. 2	Attività istruttoria, preparatoria e propositiva	Pag. 5
Art. 3	Competenze	Pag. 5
Art. 4	Forme di contrattazione	Pag. 7
Art. 5	Indagini di mercato	Pag. 7
Art. 6	Gara esplorativa	Pag. 7
Art. 7	Pattuizioni generali	Pag. 8
Art. 8	Garanzie e coperture assicurative	Pag. 8
Art. 9	Revisione prezzi	Pag. 9
Art. 10	Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi	Pag. 9
Art. 11	Inadempimenti contrattuali	Pag. 9
Art. 12	Penali	Pag. 9
Art. 13	Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche	Pag. 10
Art. 14	Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche e servizi o per l'acquisizione dei beni	Pag. 10
Art. 15	Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi	Pag. 10
Art. 16	Clausole delle concessioni di beni demaniali	Pag. 11
Art. 17	Clausole contrattuali predisposte	Pag. 11
Art. 18	Clausole contrattuali onerose	Pag. 11
Art. 19	Aggiudicazione con spesa in aumento	Pag. 12
Art. 20	Arbitrato	Pag. 12

Capo II — Servizio Provveditorato

Art. 21	Funzioni del servizio	Pag. 12
Art. 22	Responsabilità	Pag. 13
Art. 23	Contenuto della responsabilità della procedura di gara	Pag. 13
Art. 24	Obbligo del contratto	Pag. 14

Capo III — Stipulazione e gestione

Art. 25	Adempimenti connessi alla normativa antimafia	Pag. 14
Art. 26	Contenuto del contratto	Pag. 14
Art. 27	Forma dei contratti, imposte, diritti	Pag. 15
Art. 28	Stipulazione del contratto	Pag. 16
Art. 29	Spese contrattuali	Pag. 16
Art. 30	Rogito	Pag. 17
Art. 31	Gestione del contratto	Pag. 17
Art. 32	Integrità del contratto	Pag. 18

TITOLO II — Procedure contrattuali

Capo I – Il contraente

Art. 33	Ricerca del contraente	Pag. 18
Art. 34	Esclusione dalla contrattazione	Pag. 18
Art. 35	Bandi	Pag. 18

Art. 36 Pubblicità	Pag. 19
Art. 37 Snellimento delle procedure	Pag. 19
Art. 38 Procedure di gara — aggiudicazione	Pag. 19
Art. 39 Chiarimenti e integrazioni	Pag. 20
Art. 40 Criteri di aggiudicazione	Pag. 21
Art. 41 Contenuto delle offerte	Pag. 21
Art. 42 Modalità di presentazione delle offerte	Pag. 21
Art. 43 Offerte anormalmente basse	Pag. 22
Art. 44 Offerte anomale	Pag. 22
Art. 45 Offerta unica	Pag. 22
Art. 46 Offerte uguali	Pag. 22

Capo I — Procedura aperta - pubblico incanto

Art. 47 Pubblico incanto	Pag. 23
Art. 48 Criterio di aggiudicazione	Pag. 23
Art. 49 Svolgimento della gara	Pag. 23

Capo III — Procedura ristretta - licitazione privata

Art. 50 Sistemi di scelta	Pag. 23
---------------------------	---------

Capo IV — Procedura ristretta: appalto concorso

Art. 51 Elementi di valutazione preordinati e commissione	Pag. 24
Art. 52 Lavori della commissione	Pag. 24

Capo V — Procedura negoziata - trattativa privata

Art. 53 Trattativa privata	Pag. 25
Art. 54 Procedimento per la gara ufficiosa	Pag. 27
Art. 55 Casi di ricorso alla trattativa privata	Pag. 27
Art. 56 Trattativa privata diretta	Pag. 28

Titolo III — Forniture di beni e servizi

Art. 57 Previsione dei fabbisogni ricorrenti e programmabili	Pag. 28
Art. 58 Piani di acquisto	Pag. 29
Art. 59 Verifica alla consegna	Pag. 29
Art. 60 Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione	Pag. 29
Art. 61 Aumenti e diminuzioni	Pag. 30
Art. 62 Altre disposizioni	Pag. 30
Art. 63 Servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi	Pag. 30
Art. 64 Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato	Pag. 30

Titolo IV — Collaudo e regolare esecuzione

Art. 65 Collaudo per lavori e forniture	Pag. 31
Art. 66 Certificazione di conformità	Pag. 31
Art. 67 Svincolo della cauzione	Pag. 32

Art. 68 Obbligo generale di riferimento al sindaco Pag. 32

Titolo V — Altri contratti

Capo I — Convenzioni urbanistiche

Art. 69 Convenzioni urbanistiche Pag. 32

Art. 70 Concorso di idee e concorso di progettazione Pag. 33

Capo II — Il comodato

Art. 71 Disciplina generale Pag. 33

Art. 72 Sponsorizzazioni Pag. 33

Capo III — Lavoro autonomo

Art. 73 Contratti di prestazione d'opera Pag. 34

Art. 74 Modalità di assegnazione degli incarichi professionali Pag. 35

Titolo VI — Lavori e servizi in economia

Art. 75 Ambito di applicazione Pag. 35

Art. 76 Modalità di esecuzione Pag. 37

Art. 77 Limiti di importo Pag. 37

Art. 78 Procedura Pag. 37

Art. 79 Norma di rinvio Pag. 37

Titolo VII — Disposizioni finali e transitorie

Art. 80 Norme di coordinamento Pag. 38

Art. 81 Disposizioni sui limiti di valore Pag. 38

Art. 82 Estensione delle disposizioni Pag. 38

Art. 83 Norme transitorie Pag. 38

Art. 84 Abrogazione di norme Pag. 39

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello Statuto, l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti, alle compravendite, alla concessione di pubblici servizi, alle forniture, ai trasporti, agli acquisti, agli affitti e a tutti gli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'ente.
2. Il presente regolamento non trova applicazione ai contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci.
3. Il regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'ente.
4. L'attività relativa alla scelta del contraente dovrà essere improntata alla massima trasparenza al fine di garantire l'imparzialità della condotta dell'Ente ed il rispetto dei principi della concorrenza e della "par condicio" tra i concorrenti, perseguendo lo snellimento operativo delle procedure concorsuali.
5. Tutti i contratti, appalti o acquisti, di cui al presente regolamento devono ispirarsi a criteri di convenienza per la pubblica amministrazione, in rapporto alla qualità del prodotto, ai tempi di esecuzione ed al costo complessivo parametrato alle condizioni offerte dal libero mercato.

CAPO I

ATTIVITA' PREPARATORIE

Art. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. L'espletamento dell'attività istruttoria, preparatoria e propositiva dell'atto di autorizzazione a contrattare appartiene al Responsabile del settore o del servizio nella cui competenza rientrano la formulazione della proposta costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale ed il procedimento di spesa.
2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il Responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.
3. La determinazione a contrattare deve contenere gli elementi indicati nell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed i pareri indicati nell'art. 49 della stessa legge.

Art. 3

Competenze

1. Per le materie di competenza del Consiglio Comunale si fa riferimento all'art. 42 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Compete alla Giunta Comunale :

- a) la definizione degli obiettivi nonché la formulazione delle direttive, sulla base dei documenti di programmazione approvati dal consiglio, circa il fine, l'oggetto e le clausole essenziali dell'attività contrattuale rappresentanti scelte strategiche e fondamentali, che presuppongono ampia discrezionalità;
 - b) la emanazione delle direttive, e la fissazione di criteri e modalità per l'affidamento di incarichi professionali esterni di progettazione, direzione lavori, collaudo e prestazioni professionali in genere, nonché l'attribuzione di incarichi professionali aventi carattere prettamente fiduciario, ivi inclusi gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 Euro, di cui all'art. 17, comma 12, della legge 109/94;
 - c) l'approvazione dei progetti di opere e lavori pubblici, e loro varianti;
 - d) l'approvazione dell'esito degli appalti concorso;
 - e) il potere correttivo delle operazioni di gara ed il loro eventuale annullamento;
 - f) la definizione delle controversie con la controparte, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 31 bis e 32 della legge 109/94, in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici.
3. Compete al Responsabile del settore competente l'adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di esecuzione del contratto con autonomi poteri di spesa, ed in particolare:
- a) l'approvazione dei preventivi di spesa o delle perizie con annessi capitolati d'oneri rientranti nella gestione degli uffici e servizi ed in esecuzione di piani di approvvigionamento o di spesa;
 - b) l'affidamento di incarichi professionali esterni di progettazione, direzione lavori, collaudo e prestazioni professionali in genere, sulla base delle direttive, criteri e modalità stabiliti dalla giunta, con esclusione degli incarichi professionali di natura fiduciaria, di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo; le determinazioni dirigenziali relative all'affidamento degli incarichi di cui alla presente lettera, prima che producano effetto, sono sottoposte alla Giunta che, con atto deliberativo, verifica il rispetto dei criteri e delle direttive all'uopo impartite;
 - c) l'esecuzione delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente ivi inclusa l'aggiudicazione del contratto, salvo i casi in cui tale competenza spetti ad altro organo dell'Amministrazione;
 - d) la redazione, sottoscrizione e pubblicazione del bando di gara;
 - e) la formazione dell'elenco dei soggetti da invitare alle gare, motivando adeguatamente eventuali esclusioni;
 - f) la redazione, sottoscrizione e cura dell'invio della lettera d'invito e dei documenti eventualmente allegati;
 - g) la nomina della commissione giudicatrice, ove prevista, da egli stesso presieduta;
 - h) la valutazione dell'anomalia delle offerte;
 - i) l'autorizzazione al subappalto;
 - l) l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo;
 - m) lo svincolo delle cauzioni;
 - n) la proroga ed il rinnovo dei contratti.
4. L'esclusione dalla gara, nella seduta di celebrazione della medesima, per irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta o per qualsiasi altro motivo attinente all'offerta del candidato invitato, spetta, con decisione motivata, al presidente della gara.
5. In caso di offerte comportanti impegni di spesa non rientranti nell'ambito di autonomia del dirigente, l'aggiudicazione deve essere preceduta da apposito provvedimento dell'organo competente che provvede alla relativa copertura finanziaria.
6. Il provvedimento del Responsabile del settore che comporta impegno di spesa è trasmesso al Responsabile del servizio finanziario ed è esecutivo con l'apposizione del visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. Il Responsabile del settore interessato può delegare i compiti di cui ai precedenti commi a funzionario afferente al settore, di categoria professionale non inferiore alla D, in possesso di idonea competenza.

Art. 4 **Forme di contrattazione**

1. I contratti dai quali deriva un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo 2°, Capo 3°, Sezione 1^ del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.

2. Per gli acquisti, le forniture, gli appalti di lavori e servizi ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata ed appalto concorso), ovvero della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.

3. Per le procedure relative all'alienazione dei beni immobili comunali si fa riferimento ai principi di cui all'art. 12 della legge 15.5.1997, n. 127.

4. In ogni caso trovano applicazione le procedure previste dalla normativa comunitaria europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 5 **Indagini di mercato**

1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale l'Amministrazione può procedere ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l' eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant' altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.

2. I prezzi potranno essere confrontati con rilevazioni dei prezzi operate da pubbliche amministrazioni o associazioni di categoria.

Art. 6 **Gara esplorativa**

1. E' in facoltà del Comune, sia al fine di valutare la disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati - che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l'interesse e siano in possesso dei requisiti - a formulare offerte e suggerimenti in merito all'oggetto contrattuale precisato nel bando.

2. Il bando, l'avviso e/o la lettera d'invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, indica altresì se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.

Art. 7

Pattuizioni Generali

1. I contratti devono avere termini e durata certi ed è vietato il rinnovo tacito. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli.
2. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, l'Amministrazione accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, per la rinnovazione dei contratti e, ove verificata detta sussistenza, comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa possono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata sulla base di un'istruttoria condotta dai Responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6), dell'art. 6 della legge 24.12.1993 N° 537 o, in mancanza di essi, sulla base dei prezzi di mercato.
4. Il ricorso al subappalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Responsabile del settore competente, motivata in ordine all'esistenza di circostanze che consigliano di ricorrere a questa forma di esecuzione dei lavori pubblici di competenza comunale, comprovate da obiettive ragioni tecniche e/o di specializzazione dei lavori da eseguire. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o allorché sia stato espressamente vietato, è causa di risoluzione del contratto.

Art. 8

Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dall'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'amministrazione comunale, da prestarsi anche per mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.
2. Alla prestazione della cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
3. La misura della cauzione è di volta in volta commisurata all'entità del danno che potrebbe derivare all'amministrazione dal ritardo o dall'inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.
4. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.
5. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
6. Le disposizioni precedenti valgono, salvo diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.
7. In caso di inadempimento o di grave negligenza dell'appaltatore, anche nel corso dell'esecuzione della prestazione, l'Amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata, salva l'azione di risarcimento del danno.
8. Qualora la cauzione sia incamerata in corso d'opera, essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza l'Amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all'appaltatore.
9. Ove previsto dal capitolato, dal bando o dalla lettera d'invito, l'esecutore, prima della consegna dei lavori deve presentare all'Amministrazione polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ad opere ed impianti in corso di costruzione o preesistenti, con massimali adeguati sia al valore dell'appalto che al tipo e alla zona di intervento.

Art. 9

Revisione prezzi

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte, con la procedura di cui al precedente art. 7, comma 3.

Art. 10

Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni o di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione, il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 11

Inadempimenti contrattuali

1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa in vigore, non invita a gare informali per un periodo di tre anni l'appaltatore che, dopo l'aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:
 - a) presenza in cantiere durante l'esecuzione dell'opera soltanto di soggetti autorizzati;
 - b) rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) esecuzione di un'opera collaudabile;
 - d) subappalto di parte dei lavori in presenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
 - e) stipulazione del contratto entro trenta giorni dalla diffida inviata dall'Amministrazione; presa in consegna dei lavori entro trenta giorni dall'invito rivolto dall'Amministrazione; adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.

Art. 12

Penali

1. Fatta salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme contributive, retributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

Art. 13

Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche

1. L'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni del capitolato generale per l'appalto di opere di cui all'art. 3, della legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche e servizi o per l'acquisizione dei beni

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni o servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto del contratto;
- b) descrizioni delle opere con riferimento al progetto e alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di prestazione;
- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e) cauzione d'importo pari almeno ad 1/10 del valore della prestazione indicato nel negozio oltre alle altre cauzioni specificamente previste da leggi di settore;
- f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
- h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- i) modalità per la definizione delle controversie.

2. Nei contratti di appalto è inserita apposita clausola che prevede la facoltà per l'Amministrazione di recedere dal contratto quando l'ammontare delle riserve ecceda immotivatamente il quinto del prezzo contrattuale, dopo aver esperito la procedura prevista dall'art. 31 bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art. 14, anche le clausole che disciplinino:

- a) l'eventuale esercizio da parte dell'Ente della facoltà di riscatto;
- b) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
- c) i casi di decadenza del concessionario;
- d) l'obbligo del concessionario di provvedere per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;

- f) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
- g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
- h) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso, riferiti all'impresa singola o associata;
- i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla puntualità del servizio corrispondano costantemente, e senza eccezione alcuna, rispetto e considerazione dell'utente;
- l) l'obbligo di predisporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso ai cittadini, sulla base delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16

Clausole delle concessioni di beni demaniali

Nei capitolati per la concessione di beni del demanio comunale sono da inserirsi le clausole relative:

- a) alla precisa individuazione del bene;
- b) alle modalità di utilizzazione del bene;
- e) alla facoltà di modificare la concessione e di ordinare al concessionario l'esecuzione di nuove opere nell'interesse pubblico;
- d) alla facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
- e) al diritto di controllo da parte del Comune;
- f) alla facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno al concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
- g) al recesso unilaterale;
- h) ai diritti e doveri del concessionario;
- i) al canone;
- l) al passaggio della proprietà degli impianti alla scadenza della concessione;
- m) alla restituzione del bene in pristino stato;
- n) alla sanzione della decadenza;
- o) all'onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario.

2. Spetta al Comune la tutela del bene demaniale ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Art. 17

Clausole contrattuali predisposte

1. E' condizione essenziale, perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali siano predisposte dal Comune in tutto o in parte, la contestuale presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni di contratto ivi contenute.

Art. 18

Clausole contrattuali onerose

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo

comma dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Art. 19
Aggiudicazione con spesa in aumento

1. Quando è fissato l'importo a base d'appalto senza espressa indicazione di diversa possibilità di aggiudicazione non è possibile aggiudicazione con spese in aumento.

Art. 20
Arbitrato

1. Ogni qualvolta non sia espressamente escluso il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

CAPO II
SERVIZIO PROVVEDITORATO

Art. 21
Funzioni del servizio

1. Il servizio provveditorato assolve alle seguenti funzioni:
 - a) informazione e aggiornamento concernenti la normativa regolante l'acquisizione di beni e servizi e appalti di opere pubbliche;
 - b) studio delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di appalto di opere pubbliche;
 - c) definizione di prescrizioni tecniche generali, nonché, per casi particolari, predisposizione di specifici capitolati;
 - d) predisposizione di schemi di bandi di gara e di contratto;
 - e) attività formativa nelle materie di competenza, rivolta agli addetti agli uffici;
 - f) attività di studio per la stesura di regolamenti inerenti le materie di competenza, nonché per lo snellimento di procedure amministrative concernenti la stipula e la gestione dei contratti;
 - g) controllo di congruità tecnico- economica dei prezzi praticati all'amministrazione, se richiesto;
 - h) controllo di qualità dei beni e servizi, se richiesto;
 - i) indicazione dei prezzi per l'acquisto di beni e servizi.
2. Gestione del patrimonio:
 - a) tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari dei beni mobili ed immobili;
 - b) gestione del patrimonio e del demanio;
 - c) redazione dei conti patrimoniali.
3. Gestione del servizio di economato, secondo le norme dello specifico regolamento;
4. Esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi:
 - a) per quanto attiene alle forniture di carta bianca, stampati, prodotti cartotecnici, cancelleria e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento degli uffici;
 - b) per quanto attiene alla dotazione e rinnovo dei mobili, macchine e attrezzature;

- e) per quanto attiene a procedure relative alla stipulazione di convenzioni e contratti che interessino nel loro complesso tutti i rami dell'amministrazione (*a titolo esemplificativo: assicurazioni autoveicoli, assicurazioni per responsabilità civile, assicurazioni per la copertura dei rischi degli amministratori e dirigenti, erogazione buoni pasto, rilascio di carte di credito, approvvigionamento di carburanti e lubrificanti per autoveicoli*).
5. Procedure di gara ad evidenza pubblica per l'approvvigionamento di beni, l'affidamento di servizi, gli appalti di opere pubbliche, con l'obbligo, per il dirigente di cui al precedente art. 2, comma 1, della predisposizione di tutti gli atti di natura tecnica, capitolati, disciplinari.
 6. Le procedure di gara ufficiosa e di trattativa privata sono attribuite ai singoli dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze.
 7. Ciascun Responsabile di settore può delegare al Responsabile del servizio provveditorato, previa acquisizione della relativa disponibilità, l'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per l'impegno di spesa, che rimane di sua competenza.

Art. 22 Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesta dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, ricadono sotto la responsabilità del Responsabile di cui al precedente art. 2, comma 1, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. A partire dall'avveramento delle condizioni di efficacia della determinazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere e le responsabilità della regolarità delle procedure di gara per la scelta del contraente, ricadono sul Responsabile del settore competente, secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente regolamento.
3. Compete al Responsabile del procedimento di istruzione contratti, individuato in ciascun settore in dipendente di categoria non inferiore alla C o, in mancanza, a tecnico convenzionato, la responsabilità delle procedure relative alla stipula del contratto, in particolare della verifica della sussistenza della capacità a contrarre in capo al privato contraente.

Art. 23 Contenuto della responsabilità della procedura di gara

1. Il responsabile della procedura di gara è individuato dal Responsabile del settore tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D.
2. In mancanza di individuazione il Responsabile del settore competente è responsabile delle procedure di gara del settore.
3. Il Responsabile della procedura di gara :
 - - cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella determinazione a contrattare;
 - - provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva e successiva secondo le vigenti norme nonché agli adempimenti del caso, indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni, oltre alla formazione del bando e alla diramazione degli inviti.

Art. 24
Obbligo del contratto

1. Successivamente all'aggiudicazione si procede alla stipulazione del contratto; il relativo verbale di gara non costituisce contratto, salvo che ciò sia stato espressamente precisato nel bando di gara.

CAPO III
STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 25
Adempimenti connessi alla normativa antimafia

1. La stipulazione dei contratti di importo superiore al limite fissato dalla legge, è subordinata alla acquisizione della documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa antimafia in vigore.

Art. 26
Contenuto del contratto

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2. Il Responsabile dell'ufficio competente alla stipulazione può apportare le modifiche ed integrazioni volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.

3. Elementi essenziali del contratto sono:

- - individuazione dei contraenti e loro legittimazione a contrarre;
- - oggetto del contratto;
- - luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- - importo contrattuale;
- - modalità e tempi di pagamento;
- - durata del contratto;
- - spese contrattuali e oneri fiscali.

4. Qualora la natura del contratto lo richieda, il contratto stesso deve indicare:

- - modalità di controllo e di collaudo;
- - facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- - eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, per ritardo nell'adempimento e per inosservanza agli obblighi in generale e, in particolare, a quelli retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- - regolamentazione subappalto e subcontratto;
- - cauzione provvisoria e definitiva, ove previste;
- - aumento della prestazione;
- - proroga, rinnovo;
- - revisione prezzi, ove prevista dalle norme;

- - anticipazioni, nei casi consentiti dalla legge;
 - - eventuale clausola compromissoria;
 - - assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
 - - elezione del domicilio presso la sede comunale;
 - - foro esclusivo di Brindisi;
 - - nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento locale, o da capitolato.
5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 3 e 4, le clausole contenute nel capitolato, gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta, come pure gli elaborati grafici e gli eventuali disegni possono essere richiamati, a meno che il dirigente ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quale parte integrante del contratto stesso.

Art. 27

Forma dei contratti, imposte, diritti

1. I contratti sono stipulati dal Responsabile del settore cui compete la responsabilità di procedura, il quale può delegare tale adempimento a funzionario di categoria professionale non inferiore alla "D", afferente al Settore, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, ad altro dirigente che, comunque, sia portatore di competenza adeguata in relazione all'oggetto del contratto.
2. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata ed asta pubblica sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario generale, ovvero di atto pubblico a rogito notarile su consenso delle parti.
3. I contratti preceduti da appalto concorso fino al valore di Euro 10.329,14 (£. 20.000.000) possono essere stipulati anche per scrittura privata con atto bilaterale contestuale.
4. I contratti preceduti da trattativa privata fino al valore di Euro 10.329,14 (£. 20.000.000) possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare, detti contratti possono assumere le seguenti forme:
 - a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata;
 - b) sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di affidamento del lavoro, del servizio o della fornitura.
 - e) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare (cosiddetto atto di sottomissione);
 - d) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di telefax o strumenti informatici o telematici;
 - e) mediante scrittura privata sottoscritta dall'offerente e dal Responsabile del settore del Comune.
5. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata.
6. I contratti conseguenti a procedure di appalto concorso e di trattativa privata di valore superiore a Euro 10.329,14 (£. 20.000.000) sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo ovvero di scrittura privata con firma autenticata dal Segretario.
7. I contratti relativi ai disciplinari d'incarico professionale di valore superiore a Euro 10.329,14 (£. 20.000.000) sono stipulati nella forma della scrittura privata con firma autenticata dal Segretario.
8. Il Segretario generale, a richiesta dell'Ufficio interessato, procede all'autentica delle sottoscrizioni delle scritture private e dei contratti preceduti da appalto concorso di qualsiasi valore.

9. Il Segretario generale osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile e conserva il repertorio e gli originali dei contratti di cui al comma 5 in ordine progressivo di repertorio. Sono iscritti nel repertorio i contratti soggetti a registrazione in termine fisso.

10. I contratti rogati dal segretario o le cui sottoscrizioni siano dal medesimo autenticate sono repertoriati ed assoggettati al pagamento di diritti di segreteria. I contratti sono soggetti all'imposta di bollo ed all'onere dell'imposta di registrazione e di trascrizione secondo le disposizioni di legge.

11. L'Ufficio economico-finanziario provvede, a richiesta degli Uffici interessati, a registrare i contratti per scrittura privata.

12. I contratti per scrittura privata soggetti ad IVA sono registrati in caso d'uso, ai sensi di legge.

Art. 28

Stipulazione del contratto

1. Il Responsabile del settore competente, di concerto con il Segretario Generale rogante e col Responsabile di settore di cui al successivo comma 3), fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera-invito e ne dà comunicazione al soggetto interessato.

2. Se l'impresa aggiudicataria non accede, nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, alla stipulazione del contratto (*sia esso previsto per atto pubblico o per scrittura privata*), salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione. In tal caso il suddetto Responsabile del settore provvede a darne comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato Centrale dell'Albo Nazionale Costruttori, ai sensi dell'art. 5, comma 2), della legge 8 ottobre 1984, n. 687, nei casi in cui si tratti di esecuzione di lavori od opere pubbliche; negli altri casi l'organo competente pronuncerà la decadenza dagli Albi eventualmente istituiti dal Comune. Rimane in ogni caso impregiudicata l'azione di danno.

3. Competente alla sottoscrizione dei contratti, sia in forma pubblica che in forma di scrittura privata, è il Responsabile di settore che ha proposto, direttamente o tramite un proprio servizio, la determinazione a contrattare indicata nell'art. 2, comma 1), del presente Regolamento; ove sia impedito o manchi, la competenza è attribuita a chi ne assume le funzioni.

4. I Responsabili dei settori e dei servizi devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune e quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado civile con l'altro contraente; chiunque sia munito di poteri di rappresentanza dell'Ente non può essere compratore, direttamente o per interposta persona, dei beni del Comune ceduti a trattativa privata, con l'eccezione dell'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge.

5. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E' fatta salva la notificazione per ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti per legge.

Art. 29

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali, non dispongono diversamente.

2. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose e gratuite, di beni immobili e alle

acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale, in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.

3. Il servizio economato effettua le anticipazioni di cassa necessarie agli adempimenti dei contratti.

Art. 30 Rogito

1. Il Segretario Generale del Comune, ovvero — in caso di sua assenza, vacanza, impedimento, - il vice segretario generale, se nominato, roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune.

2. Nel caso di ricorso all'opera di notaio, per ragioni di urgenza o di opportunità, la scelta del notaio stesso è operata dal Responsabile del settore competente. La scelta è operata dal terzo contraente nel caso in cui siano a carico di quest'ultimo le spese di rogito.

Art. 31 Gestione del contratto

1. Una volta stipulato, il contratto è annotato nel repertorio tenuto dal Segretario generale in tutti i casi previsti dalla legge; l'originale degli atti è depositato in raccolta presso l'archivio dei contratti tenuto dall'ufficio economico-finanziario, che provvede, di norma entro i 15 giorni successivi alla registrazione (*o successivi alla stipulazione, nel caso di contratti da registrarsi solo in caso d'uso o successivi al ricevimento delle copie nel caso di contratti rogati da notai*), a trasmetterne copia al settore o servizio proponente, affinché ne curi la gestione, nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura del contratto per l'annotazione delle scadenze di pertinenza.

2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità del settore o servizio specifico che ha proposto la relativa determinazione a contrattare. Essa comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il Responsabile del settore o servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti.

3. Il Responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (*direttore dei lavori, collaudatore e similari*), provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi eccedenti quelli che generano interessi passivi a carico dell'Ente, riferendo tempestivamente al direttore generale ed al Segretario Generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

4. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientranti nel comma precedente, il Responsabile riferisce subito all'Assessore competente, motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

5. La consegna d'urgenza dei lavori effettuata precedentemente alla stipulazione del contratto può essere ordinata con provvedimento motivato dal Responsabile competente, quando ricorrono le condizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 32
Integrità del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, non è consentito che siano date disposizioni da Amministratori, Segretario, Direttore generale, Dirigenti, Direttori dei Lavori, intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'Ente. Si applicano in questo caso le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II

PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

IL CONTRAENTE

Art. 33
Ricerca del contraente

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti.
2. Il presente regolamento ha funzione di carattere generale per cui i singoli rapporti contrattuali possono essere completati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

Art. 34
Esclusione dalla contrattazione

1. E' facoltà del Comune escludere con provvedimento motivato dalla partecipazione alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire prestazioni o servizi a favore di Enti pubblici, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza debitamente accertate. Per le gare d'appalto di opere pubbliche e per l'aggiudicazione di forniture di importo superiore a quello stabilito in sede comunitaria, si applicano le disposizioni previste dalla relativa normativa e dalle relative leggi di recepimento.

Art. 35
Bandi

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera d'invito devono precisare gli elementi in base ai quali saranno valutate le offerte, indicati in ordine decrescente di importanza.

Art. 36 Pubblicità

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, sono pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In assenza di norme specifiche, i bandi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e sono messi a disposizione degli interessati presso l'Ufficio interessato.
3. Il Responsabile del settore competente, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni e Enti pubblici.
4. L'esito delle gare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi; tale pubblicazione, salvo diversa disposizione di legge specifica, vale quale comunicazione a tutti i partecipanti.

Art. 37 Snellimento delle procedure

1. Per la partecipazione alle gare, è ammessa la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 nonché ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità inerenti l'impresa e le persone degli amministratori, soci e direttori tecnici delle stesse, nonché in relazione ad ogni eventuale ulteriore dato rilevante ai fini dell'ammissione a pubbliche gare, in quanto attestabile tramite apposite certificazioni amministrative.
2. La dichiarazione dovrà specificare anche, a pena di esclusione dalla gara, il contratto collettivo nazionale di lavoro adottato dall'impresa, nonché la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi.
3. Relativamente agli appalti di opere pubbliche, le dichiarazioni di cui al comma precedente nonché quelle relative alla capacità economica, finanziaria e tecnica sono rese secondo uno schema stabilito approvato e reso pubblico con apposito atto del Responsabile del settore competente prima dell'indizione della gara.
4. Le certificazioni temporaneamente sostituite sono prodotte dal solo aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione.
5. L'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento ad una o più imprese partecipanti alla gara la presentazione delle certificazioni sostituite con le dichiarazioni, al fine di garantire la trasparenza della procedura di gara.
6. Quanto al resto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 38 Procedure di gara - aggiudicazione

1. Gli esperimenti di gara per asta pubblica e licitazione privata sono operati in luogo aperto al pubblico davanti al Responsabile del settore interessato ed a due testimoni scelti dal

dirigente medesimo nell'ambito dell'Amministrazione. Un dipendente del Comune di categoria professionale non inferiore alla C, espleta le funzioni di verbalizzazione delle operazioni di gara.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle ipotesi di scelta del contraente mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale, effettuato mediante gara informale come previsto ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento.

3. Gli esperimenti di gara per appalto concorso, per concorso di idee, concorso di progettazione, appalto di servizi, concessione mediante licitazione privata, ed in tutti i casi in cui si procede tramite la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono gestiti da una commissione composta da esperti interni o esterni all'Amministrazione, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto.

4. Agli esperti esterni di cui al comma precedente, si può ricorrere previa accertata e dichiarata assenza nell'organico del Comune di adeguate professionalità. Gli esperti esterni sono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea in relazione all'oggetto della gara. La scelta tiene conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.

5. La commissione di gara di cui al precedente comma 3 è presieduta dal Responsabile del settore interessato, che provvede, altresì, alla relativa nomina, ovvero da un dipendente del Comune di categoria professionale non inferiore alla D in possesso di idonee competenze, appositamente delegato dal detto dirigente.

6. A ciascun membro esterno delle commissioni di cui al comma 3 è corrisposto un compenso, rapportato all'importo di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture, calcolato come segue:

- fino a Euro 258.228,45	Euro 516,46
- da Euro 258.228,45 a Euro 516.456,9	Euro 1.032,91
- da Euro 516.456,9 a Euro 2.582.284,5	Euro 1.549,37
- oltre Euro 2.582.284,5	Euro 2.582,28

oltre ad un gettone di Euro 51,65 per ogni seduta cui abbia effettivamente partecipato.

Al presidente della commissione, se esterno all'ente, spetta una maggiorazione del 20% su compensi e gettone. Sono, inoltre, corrisposte IVA e contributi previdenziali nonché rimborsi spese, se dovuti, a presentazione dei relativi titoli giustificativi.

7. Ai componenti delle commissioni dipendenti del Comune, non è corrisposto alcun compenso o gettone.

8. Al pagamento degli oneri conseguenti la partecipazione nelle commissioni di esperti esterni all'ente vi provvede, prima della stipulazione del contratto, il soggetto in favore del quale viene affidato il lavoro, il servizio o la fornitura. Della presente norma deve farsi avviso nella lettera d'invito e nel bando di gara.

Art. 39 Chiarimenti e integrazioni

1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte, la commissione ovvero il presidente del seggio di gara può richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 40

Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera d'invito.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali la valutazione delle offerte avvenga con riguardo al solo dato del prezzo, sono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, l'aggiudicazione è effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici, in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi, o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

Art. 41

Contenuto delle offerte

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera d'invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso rispetto al prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salvo disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Art. 42

Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura, con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e dell'ora di scadenza.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera d'invito, a mezzo posta o recapito autorizzato, nei termini stabiliti.
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto è previsto nel presente regolamento per la gara ufficiale, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

Art. 43
Offerte anormalmente basse

1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazione da parte dell'Amministrazione e può svolgersi in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria - , alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
2. Nel caso in cui il riscontro sull'anomalia dell'offerta risulti positivo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare aggiudicataria la prima offerta non anomala che segue in graduatoria, purché ciò sia ritenuto conveniente.

Art. 44
Offerte anomale

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di offerte anomale, per tutti gli altri casi, qualora le offerte presentino un prezzo manifestamente o anormalmente basso rispetto alle prestazioni, il dirigente responsabile, anche su segnalazione del presidente della commissione di gara, prima di rendere efficace l'aggiudicazione, può richiedere agli offerenti le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare motivatamente le predette offerte che, pertanto, sono escluse dalla gara.

Art. 45
Offerta unica

1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se ditale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera d'invito.
2. Qualora l'unica offerta risulti anomala secondo le disposizioni di cui al precedente art. 44, il contratto non è aggiudicato.

Art. 46
Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, si procede all'aggiudicazione secondo quanto stabilito dall'art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

CAPO I

PROCEDURA APERTA - PUBBLICO INCANTO

Art. 47

Pubblico incanto

- 1 Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune si avvale del pubblico incanto:
- a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
 - b) per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo ed in cui l'oggetto dell'appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
 - c) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
 - d) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Art. 48

Criterio di aggiudicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per gli appalti di rilievo comunitario e dall'art. 21 della legge 109/94, in tutti gli altri casi il Comune adotta di norma il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerte segrete sul prezzo a base di gara.

Art. 49

Svolgimento della gara

1. Il pubblico incanto è esperito in luogo aperto al pubblico.
2. Delle operazioni di gara è redatto verbale firmato da tutti i partecipanti al seggio di gara, composto dal presidente, da due testimoni e dal segretario, ai sensi del precedente ad. 38.

CAPO III

PROCEDURA RISTRETTA - LICITAZIONE PRIVATA

Art. 50

Sistemi di scelta

1. La licitazione privata si svolge con i sistemi previsti dalla normativa vigente; quando gli importi degli appalti di opere o lavori pubblici e di quelli relativi ai contratti di fornitura e servizi superino i limiti rispettivamente stabiliti in sede comunitaria, dovranno essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dalla normativa comunitaria recepita o comunque vigente, ai sensi di legge.

CAPO IV

PROCEDURA RISTRETTA - APPALTO CONCORSO

Art. 51

Elementi di valutazione preordinati e commissione

1. Quando con la determinazione a contrattare si adotta il metodo dell'appalto-concorso, essa deve indicare tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente in ordine decrescente d'importanza attribuita, i quali sono riportati nel bando di gara.
2. Per l'appalto concorso relativo ai lavori pubblici, si applicano le norme di cui all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 109/94.

Art. 52

Lavori della commissione

1. I lavori della commissione si svolgono in due fasi:
 - a) ammissibilità delle offerte pervenute;
 - b) esame tecnico-economico per l'individuazione della migliore offerta. La commissione opera quale collegio perfetto soltanto nella fase b), quando esamina le offerte ed assume determinazioni; le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali, possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri costituenti una sottocommissione.
2. La fase a) è di competenza dei componenti di cui all'art. 38, che procedono, nel giorno, ora e luogo indicati nel bando ed in presenza del pubblico a:
 - - accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni, anche formali, prescritte per la presentazione delle offerte, provvedendo all'esclusione di quelle la cui irregolarità risulti insanabile;
 - - rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse, provvedendo, se del caso, all'indicazione ed elencazione, per ciascuna di queste, della documentazione e siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta, per garantirne l'autenticità e l'impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni;
 - - inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni o quant'altro dichiarato dai concorrenti che abbia attinenza con le operazioni di gara o possa alterarne il risultato o la regolarità;
 - - sottoscrizioni del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ammesse, alla commissione riunita con tutti i suoi componenti.
3. Nella fase b), dopo aver preso atto della integrità e completezza delle offerte mediante la verifica del verbale di ammissione alla gara, si procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse, la quale discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nella deliberazione o determinazione a contrattare e nel bando. Costituisce allegato essenziale dei verbali della commissione:
 - - la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
 - - l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
 - - la tavola comparativa degli indici complessivi.
4. Per l'appalto di lavori pubblici, la commissione applica i criteri di cui all'art. 21, comma 2,

della legge 109/94.

5. Nel rispetto della “par condicio” dei concorrenti, la commissione ha la facoltà:

- a) di richiedere integrazioni o modifiche non sostanziali ai progetti presentati;
- b) di tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dall'Amministrazione, costituiscano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
- c) di proporre l'aggiudicazione subordinata a varianti non sostanziali tanto di natura tecnica che finanziaria, una volta che il progetto sia stato individuato come il migliore anche in assenza di varianti;
- d) di non proporre, salvo esplicita previsione del bando, l'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta.

6. Qualora non intenda procedere all'aggiudicazione o disattenda le proposte prospettate dalla commissione, preferendo soluzioni diverse, la Giunta adotta un provvedimento adeguatamente motivato.

7. La commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo “plenum”.

8. Qualora nel bando o nella lettera d'invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la commissione, prima dell'apertura dei plichi.

9. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Tuttavia, il presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.

10. La commissione procede alla formazione della graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata, salvo che l'aggiudicazione sia operata a favore dell'offerta contenente il prezzo più basso.

11. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla “autorità che presiede la gara”, sono di competenza del presidente della commissione, con l'obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenza, la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira per addivenire ad una decisione.

12. I componenti della commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla gara; in mancanza, si considerano consenzienti.

13. Dei lavori della commissione giudicatrice, è redatto apposito verbale a cura del segretario, e sottoscritto da tutti i membri della commissione.

CAPO V

PROCEDURA NEGOZIATA - TRATTATIVA PRIVATA

Art. 53

Trattativa privata

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale con invito a partecipare diramato ad almeno cinque ditte, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero, sempre che l'urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l'esperimento della stessa.

2. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

- a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro ;
 - b) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
 - c) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti ;
 - d) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
3. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
4. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
5. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
6. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b) , avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
7. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
8. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di cui all'art. 77 comma 1 del presente regolamento.
9. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
10. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.

Art. 54

Procedimento per la gara ufficiosa

1. Alla scelta delle ditte da invitare provvede il Responsabile del settore o del servizio competente in relazione ai lavori da realizzarsi, ai servizi da eseguire o alle forniture di beni da acquisire, secondo i criteri e le modalità eventualmente stabilite in apposito regolamento disciplinante l'istituzione dell'Albo comunale delle imprese e ditte di fiducia.
2. Le ditte sono scelte, anche applicando il criterio della rotazione, tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
3. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte.
4. La gara ufficiosa si svolge in seduta pubblica davanti al seggio di gara, composto dal Responsabile del settore interessato, da due testimoni scelti dal medesimo Responsabile nell'ambito del personale dipendente dall'Amministrazione e dal segretario delle operazioni di gara, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 38, comma 1.
5. Delle operazioni di gara è redatto processo verbale firmato da tutti i componenti del seggio di gara e dal segretario, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
6. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito, il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo.
7. Il Comune — nel rispetto della par condicio dei concorrenti — può trattare con ciascuno di essi, richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell'offerta.
8. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articolano un'unica fornitura, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera d'invito deve precisare tale facoltà.
9. Per l'aggiudicazione, si applica il comma 3, lett. c), dell'art. 3 del presente regolamento.
10. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 55

Casi di ricorso alla trattativa privata

1. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle procedure per le spese in economia di cui al titolo VI del presente regolamento, oltre ai casi in cui è consentita quella diretta di cui al successivo art. 56, la trattativa privata è consentita esclusivamente nei casi previsti dalle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, di livello comunitario, nazionale e regionale.
2. L'affidamento a trattativa privata è preceduto da gara ufficiosa alla quale sono invitate non meno di cinque ditte idonee, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge 109/94.
3. Il motivo del ricorso alla trattativa privata è espresso e deve risultare nella determinazione a contrattare di cui al precedente art. 2.

Art. 56
Trattativa privata diretta

1. All'esecuzione di lavori e dell'acquisto di beni e servizi si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con l'imprenditore o con il fornitore, anche senza preliminarmente sperimentare di gara ufficiosa, solo quando:
 - a) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati dal Sindaco, di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/00;
 - b) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubblica calamità.
2. Si può ricorrere alla trattativa privata diretta alle stesse condizioni del contratto principale e per un prezzo relativamente non superiore (ove ne ricorra la fattispecie), quando:
 - a) nei casi previsti dall'art. 25, commi 1 e 3, della legge 109/94;
 - b) si debba procedere all'esecuzione di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, con affidamento allo stesso appaltatore del contratto originario, alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; detta facoltà, non può essere esercitata qualora un lotto funzionale dell'opera sia stato già affidato a trattativa privata;
 - e) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori che una sola impresa è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da attività industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara o, comunque, quando ricorrano i casi previsti dall'art. 41, punti 2 e 3 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - d) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture per completare o ampliare quelle già eseguite, quando il ricorso ad altri fornitori costringerebbe l'Ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempre che il ricorso allo stesso fornitore appaia nel complesso economicamente conveniente e, quando ricorrano i casi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 17.03.1995, N° 157.

TITOLO III
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 57
Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i Responsabili dei servizi interessati trasmettono al Servizio Provveditorato le previsioni dei fabbisogni per l'anno successivo per:
 - a) cancelleria, carta, stampati e ogni altro materiale occorrente al normale funzionamento del proprio servizio;
 - b) necessità di dotazione e rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio e attrezzature.

Art. 58 **Piani di acquisto**

1. Ai fabbisogni continui e ricorrenti, si provvederà, di norma, con piani di acquisto.
2. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Servizio Provveditorato predispone il riepilogo generale delle previsioni di fabbisogno pervenute dai singoli servizi. Lo stesso Servizio determina i beni ed i servizi che si ritiene di acquisire, anche alla luce delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell'esercizio in corso.
3. Il riepilogo generale dei fabbisogni è sottoposto ai Dirigenti, per le decisioni di competenza.
4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o delle prestazioni di servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di tre soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Art. 59 **Verifica alla consegna**

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata, al momento della consegna, dal responsabile del Servizio Provveditorato o dal responsabile del servizio cui la stessa è destinata in uso, in relazione alla responsabilità della procedura.
2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al precedente comma, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.
3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore da parte del dirigente competente. La gestione della relativa controversia appartiene all'anzidetto dirigente fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.
4. La verifica e liquidazione delle relative fatture avviene secondo le norme del regolamento di contabilità.

Art. 60 **Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione**

1. L'Ente si riserva di:
 - a) far eseguire dai propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso il luogo di esecuzione, al fine di accertare che le attività contrattualmente pattuite avvengano nel rispetto dei capitolato o delle prescrizioni;
 - b) far eseguire prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati, anche avvalendosi dell'assistenza di uno o più esperti in relazione alla quantità e qualità della prestazione, eventualmente ordinandone per iscritto la loro sostituzione;
 - e) esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi e ai modi previsti dal contratto.
2. L'incaricato della verifica ed ispezione redige il verbale in cui sono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'Ente, per i quali l'Impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di un incaricato dell'Impresa, che può essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica; le verifiche ed i controlli effettuati da parte dell'Ente non esimono l'Impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza.

4. L'impresa che durante lo svolgimento dei servizi o l'esecuzione delle forniture dà motivo a ripetuti rilievi per negligenza ed inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

5. Ove la stessa impresa, nel caso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenza ed inadempienza, l'ente ha facoltà di procedere alla sospensione e, nei casi più gravi, alla cancellazione dagli Albi delle imprese fornitrici.

Art. 61

Aumenti e diminuzioni

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Ente può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera fornitura o servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto.

Art. 62

Altre disposizioni

1. Le norme contenute nei precedenti articoli 44, 45 e 46 sono estese agli altri contratti, in quanto applicabili.

2. Per ulteriore disciplina della materia trattata nel presente titolo, si applicano le norme del Regolamento di economato.

Art. 63

Servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi

1. Nelle gare relative ai servizi socio-assistenziali, sanitari e educativi l'Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per la partecipazione, con riferimento: alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all'iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative e alla capacità progettuale ed innovativa.

2. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti possono prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.

Art. 64

Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. L'Amministrazione può altresì stipulare con associazioni iscritte in apposito albo comunale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o la cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di che trattasi.
4. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa in vigore.

TITOLO IV

COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

Art. 65

Collaudo per lavori e forniture

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto nonché dal regolamento di cui all'art. 3 della legge 109/94.
2. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto.
3. Per lavori di importo sino a 1.000.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Il certificato, in ogni caso, è emesso non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori.
4. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
5. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nelle misure di legge.

Art. 66

Certificazione di conformità

1. Per tutti i contratti passivi il Responsabile del settore o del servizio proponente emette il certificato di conformità a conclusione del contratto, copia del quale dovrà accompagnare la liquidazione delle relative fatture.
2. Il suddetto certificato contiene il parere del dipendente che ha curato la vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'adempimento contrattuale; tale parere deve anche corredare la proposta di approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione di cui al precedente articolo.
3. In caso di contratto ad esecuzione prolungata di durata superiore all'anno, il Responsabile emette la certificazione di conformità al contratto ad ogni cadenza annuale, contenente il parere del funzionario responsabile di cui al precedente comma; la liquidazione delle fatture è

accompagnata da copia dell'ultima certificazione emessa.

Art. 67
Svincolo della cauzione

1. La competenza ad autorizzare lo svincolo della cauzione è del Responsabile del settore competente.

Art. 68
Obbligo generale di riferimento al Sindaco

1. Il Responsabile al settore o del servizio che ha curato l'esecuzione del contratto riferisce al Sindaco, per iscritto, entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di collaudo o di conformità, quando la spesa finale e complessiva di realizzazione di un'opera pubblica o di fornitura, somministrazione e servizi risulti superiore di oltre il 20% a quella inizialmente prevista, anche se l'aumento sia stato regolarmente autorizzato. A detti i fini non si computano gli incrementi conseguenti alla ordinaria revisione dei prezzi, se ammessa per legge o per contratto.

2. Il Sindaco riferisce periodicamente al Consiglio comunale circa il contenuto delle relazioni ricevute.

TITOLO V

ALTRI CONTRATTI

CAPO I

CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 69
Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche, previste dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, disciplinano gli aspetti indicati nel comma 5 del citato art. 28, in conformità allo schema approvato dal Consiglio comunale insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata. La relativa proposta di deliberazione è elaborata a cura del dirigente del Settore Urbanistica, di concerto con il dirigente del Settore Lavori Pubblici nel caso in cui la convenzione urbanistica preveda la realizzazione di opere da trasferire in proprietà al Comune una volta ultimate e collaudate. La deliberazione consiliare contiene gli elementi indicati nel D.Lgs. 267/00.

2. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal competente Responsabile di Settore. Esse sono assunte in gestione dal medesimo Responsabile, al quale compete la vigilanza

sull'esecuzione della convenzione stessa.

Art 70

Concorso di idee e concorso di progettazione

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale, ovvero nel caso in cui l'Ente abbia la necessità di disporre di una pluralità di soluzioni ad un'esigenza non perfettamente delineata o definita, il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale è data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera d'invito deve essere indicato:
 - a) se al vincitore competerà un premio e quale, ovvero un rimborso spese;
 - b) se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il corrispettivo;
 - e) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni;
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all'appalto concorso.
5. E' in facoltà dell'Ente di ricorrere al concorso di progettazione qualora intenda dotarsi di un piano o progetto ovvero di una lista di candidati per l'affidamento di servizi di architettura o di ingegneria, quando vi sia un particolare interesse architettonico o tecnologico ovvero lo richieda il contesto ambientale o storico-artistico.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

CAPO II

IL COMODATO

Art. 71

Disciplina generale

1. In linea generale, i beni del Comune sono concessi a terzi con contratto di tipo oneroso, secondo la disciplina dettata dallo specifico regolamento.
2. Ove consentito dalle norme in vigore, nella determinazione a contrattare si provvede alla esatta individuazione del bene oggetto del contratto di comodato, al fine di determinare puntualmente le obbligazioni del comodatario e lo stato della cosa al momento della restituzione, anche avvalendosi di perizie, inventari o altro.
3. Restano applicabili al contratto di comodato, in considerazione della sua natura gratuita, le disposizioni dell'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Art. 72

Sponsorizzazioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449, possono essere assegnate in comodato a terzi aree verdi, nell'ambito di rapporti di sponsorizzazione e/o di collaborazione.

2. Le aree di proprietà del Comune che, se lasciate incustodite, potrebbero essere utilizzate per usi impropri, possono essere assegnate in comodato precario a tempo indeterminato a soggetti interessati, con il beneficio previsto per il comodante dall'art. 1810 del codice civile.
3. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali di differente tipologia, ad attività sportive, ad attività di promozione turistica o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o di altre attività di rilevante interesse pubblico.
4. In relazione a particolari manifestazioni o iniziative culturali, inerenti la promozione e la valorizzazione di attività e beni culturali, l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
5. La sponsorizzazione, che deve essere formalizzata con apposito atto deliberativo della Giunta, può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati, valutata con riferimento alle componenti economiche ed organizzative proposte.
6. Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o di regolamento.

CAPO III

LAVORO AUTONOMO

Art. 73

Contratti di prestazione d'opera

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al titolo III del libro V del codice civile, devono contenere:
 - a) la descrizione dettagliata della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'Ente;
 - b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - c) la penale dovuta per ogni giorno di ritardo ed il termine dopo il quale il Comune ha diritto al recesso automatico e al recupero dei danni a carico del prestatore mancato;
 - d) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali; i termini ed i modi di pagamento;
 - e) l'eventuale clausola di utilizzazione piena ed esclusiva, da parte del Comune, di progetti ed elaborati;
 - f) l'indicazione del soggetto, rappresentante dell'Ente, sotto la cui supervisione la prestazione deve essere eseguita, pur con l'autonomia richiamata dall'art. 2222 del codice civile;
 - g) ove non espressamente escluso, il deferimento ad un collegio arbitrale delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione, con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con l'esclusione di ogni amichevole composizione;
 - h) il trattamento fiscale del rapporto.
2. I contratti di prestazione d'opera sono stipulati dal dirigente del settore che ha richiesto la prestazione medesima.

Art. 74

Modalità di assegnazione degli incarichi professionali

1. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi di personale comunale.
2. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti ed in relazione a necessità funzionali ed organizzative connesse all'attività istituzionale.
3. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati, fatta salva comunque l'applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.
4. Per le attività di progettazione di opere pubbliche, si procede secondo quanto disposto dalla legge 11.2.1994, n.109, e successive modifiche e integrazioni.
5. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.
6. Il disciplinare di incarico sottoscritto dal dirigente e dal professionista deve prevedere l'oggetto della prestazione, la durata del rapporto, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e le modalità di rimborso spese. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese.
7. Gli incarichi di direzione lavori e collaudo vengono di norma affidati alle strutture interne del Comune, sempreché non vi sia un tecnico progettista incaricato o qualora si ravvisi l'opportunità dell'affidamento di incarico a tecnico esterno, per motivate ragioni riconducibili alla particolarità dell'opera, ovvero quando non sia possibile provvedere con personale comunale.
8. Il Comune può avvalersi delle facoltà previste dal D.Lgs. 267/00, per collaborazioni esterne di alta specializzazione.

TITOLO VI

LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 75

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina i lavori, i servizi le prestazioni e le forniture che, per loro natura, possono essere eseguiti in economia.
2. Possono essere eseguite in economia, anche mediante affidamento a persone o imprese esterne di fiducia, le seguenti spese:
 - a) acquisti di genere di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografia, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
 - b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio e accessori;
 - c) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; manutenzione e posa in opera della segnaletica stradale sia

- verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici;
- d) acquisto e manutenzione di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, lavaggio, acquisto e noleggio biancheria;
 - e) acquisto di attrezzature e utensili occorrenti ai vari mestieri;
 - f) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio di protezione civile;
 - g) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizio di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
 - h) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisto di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
 - i) spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di valori bollati;
 - j) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglie;
 - l) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 10 e 20 della legge, manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro, interventi non programmabili in materia di sicurezza, lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara, lavori necessari per la compilazione di progetti, completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - m) urgenti opere di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali;
 - n) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e di materiale a perdere; prodotti farmaceutici;
 - o) pagamento premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione degli uffici e servizi comunali, tasse di immatricolazione e di possesso;
 - p) spese per accertamenti sanitari per il personale dipendente;
 - q) trasporti, spedizioni, facchinaggi;
 - r) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto;
 - s) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
 - t) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari, corsi di formazione e aggiornamento del personale ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, fitto locali occorrenti, stampa degli inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico, didattico ed artistico, ecc.;
 - u) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
 - v) spese di rappresentanza e di ospitalità;
 - w) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono, acquisto fax e centralini;
 - x) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
 - y) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione
 - z) lavori di traduzione, di sbobinamento, di dattilografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni d'urgenza lo richiedano;
 - aa) lavori, servizi e forniture occorrenti per il normale funzionamento degli uffici, che per loro natura non possano essere acquisiti con le normali procedure di gara;

- ab) lavori classificabili come manutenzione, ripristino o riparazione o comunque contabilizzabili mediante computo delle ore di manodopera impiegate e dei materiali utilizzati;
- ac) lavori indispensabili ed urgenti, non compresi nel contratto di appalto, ovvero lavori o forniture previsti in economia nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione. L'eventuale assegnazione dei lavori in economia, non compresi nel contratto, all'impresa esecutrice del progetto principale, va contenuta entro i limiti di cui al successivo art. 77 e, comunque, sommati ad altri aumenti dell'importo contrattuale, entro il 5% dell'importo netto dei lavori appaltati, ovvero entro il 10% per lavori di recupero, manutenzione e restauro;
- ad) spese minute fino all'importo di 5.000,00 Euro, o di insorgenza immediata.

Art. 76 **Modalità di esecuzione**

1. I servizi, prestazioni e forniture di cui all'articolo precedente possono essere eseguiti mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario;
 - c) sistema misto: parte in esecuzione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. L'affidamento di lavori in amministrazione diretta e mediante cottimo fiduciario, è consentito altresì nei casi previsti dagli artt. 143 e 144 del D.P.R. 554/99.

Art. 77 **Limiti di importo**

1. Ciascuna spesa non potrà eccedere l'importo di 50.000,00 Euro, IVA esclusa, ad eccezione delle spese previste dall'art. 75 comma 2, lett. ac), per cui si osserva la normativa in materia di lavori pubblici.
2. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro e servizio considerato unitario, in più prestazioni, allo scopo di eludere il limite di valore di cui al precedente comma.

Art. 78 **Procedura**

1. L'esecuzione di ciascuna spesa deve essere preceduta dall'acquisizione di cinque preventivi, fatto salvo quando l'importo della spesa non superi 5.000,00 Euro, IVA esclusa, o esistano motivi di provvedere con urgenza o in altri casi congruamente motivati.
2. In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato.

Art. 79 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente titolo, valgono le norme di cui alle norme di legge e di regolamento vigenti, relativamente ai lavori e servizi in economia, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 267/2000, dello statuto del Comune e del presente

regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 80 **Norme di coordinamento**

1. Le norme del presente regolamento per la disciplina dei contratti sono da correlarsi con quelle del regolamento di contabilità e di economato.
2. Per il rilascio di copie ed estratti dei contratti e di altri documenti collegati con l'attività contrattuale e relativi eventuali costi, si applicano le norme regolanti l'accesso dei cittadini alla documentazione amministrativa.

Art. 81 **Disposizioni sui limiti per valore**

1. Tutti i limiti per valore contenuti nel presente regolamento, con l'esclusione di quelli fissati per legge, sono soggetti a revisione periodica triennale, disposta con deliberazione della Giunta, nei limiti dell'indice medio dei prezzi rilevato dall'ISTAT, con arrotondamento al milione superiore per i valori inferiori ai dieci milioni e ai cinque milioni superiori per tutti gli altri valori.
2. Tutti i limiti per valore indicati nel presente regolamento si intendono non comprensivi dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 82 **Estensione delle disposizioni**

1. Quanto è previsto dal presente regolamento per una singola figura di contratto è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.

Art. 83 **Norme transitorie**

1. Il presente regolamento, dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Sono fatte salve le deliberazioni e le determinazioni a contrattare adottate in data anteriore a quella di cui al comma precedente, anche se non pienamente conformi alle norme del presente regolamento, salvo che, per peculiarità proprie della singola fattispecie, non appaia opportuno e conveniente integrare o modificare la deliberazione o determinazione a contrattare allo scopo di renderla conforme alle norme del presente regolamento.

3. Allo stesso modo sono fatti salvi i bandi di gara già pubblicati in data anteriore a quella di cui al comma 1; pertanto le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure concorsuali già avviate solo in quanto compatibili col bando; in caso di contrasto prevale la norma contenuta nel bando di gara.

4. L'attivazione delle funzioni affidate al servizio provveditorato con il presente regolamento, è subordinata alla organizzazione del servizio stesso con l'assegnazione del relativo personale in misura adeguata alle esigenze. Fino a tale data le funzioni stesse sono espletate dai singoli settori, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 84 **Abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione all'albo pretorio.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione rimane abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con la presente disciplina.



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

(Provincia di Brindisi)

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 20 del 10/06/2003;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/06/2003 al 02/07/2003 senza reclami;

E' entrato in vigore il giorno **19/06/2003**.

Cellino San Marco, lì 03/07/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Fabio MARRA)